



# COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it  
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

**(Determinazione senza impegno di spesa)**

IRIDE Rif. n. 1542007

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1070 DEL 30 settembre 2015

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 747 DEL 26 GIUGNO 2015, RECANTE UN AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI TUTORAGGIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE CONOSCENZE TEORICO PRATICHE NECESSARIE PER LA RICOSTRUZIONE DEI FONDI CHE FINANZIANO IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE E DIRIGENZIALE RELATIVAMENTE AGLI ANNI DAL 1996 AL 2015

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con atto di determinazione n. 747 del 26 giugno 2015 veniva approvato un avviso pubblico per l'acquisizione di un servizio di tutoraggio formativo finalizzato all'acquisizione da parte del personale dipendente delle conoscenze teorico pratiche necessarie per la ricostruzione dei fondi che finanziano il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale e dirigenziale relativamente agli anni dal 1996 al 2015;

che l'articolo 6 del citato avviso, rubricato "Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico", prevedeva l'assegnazione di 25 punti su 100 alla valutazione del curriculum professionale del soggetto formatore, l'assegnazione di 50 punti su 100 alla valutazione dell'offerta tecnica in relazione ai contenuti e alle modalità dell'intervento formativo ed in fine l'assegnazione di 25 punti su 100 alla valutazione dell'offerta economica;

che l'articolo 3 dell'avviso disciplinante i tempi e le modalità di pagamento prevede la liquidazione di un quota pari al 10% all'atto della stipulazione del contratto;

Che il predetto avviso, pubblicato sul sito istituzionale del comune di Jesi, prevedeva che le offerte per partecipare alla gara informale dovevano pervenire entro il 14 luglio 2015 al protocollo dell'ente e che due giorni dopo (16 luglio 2015) in seduta pubblica si sarebbe proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute;

Che entro il termine del 14 luglio 2015 sono pervenute al protocollo dell'ente 4 (quattro) offerte;  
Che in data 16 luglio 2015, a causa di un impedimento personale del dirigente dell'area risorse umane non è stato possibile procedere all'apertura delle buste e alla valutazione di ammissibilità delle singole offerte;

Che tramite mail è stato comunicato ai singoli offerenti la mancata apertura delle buste con rinvio della stessa a data da definirsi, previa comunicazione via mail agli offerenti della nuovo appuntamento;

Dato atto che nel frattempo, nell'ambito di ordinari controlli svolti sulle procedure di gara bandite dalle singole aree, l'ufficio contratti a segnalato alla sottoscritta l'opportunità di valutare attentamente la legittimità del bando:

- a causa dell'incompatibilità del citato articolo 6 con il piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con DGC n. 33 del 30 gennaio 2014, laddove nell'allegato 2, come misura di prevenzione al rischio specifico di corruzione nell'ambito dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, stabilisce, qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che il fattore "prezzo" debba avere un peso minimo di 30 punti;
- a causa della mancata espressa menzione, fra i requisiti di ammissibilità, dell'assenza delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 53 comma 16 ter del dlgs 165 / 2001, così come previsto dal punto 5.6 del citato piano anti corruzione;
- a causa dell'incompatibilità del citato articolo 3 del bando con il combinato disposto degli articoli 140 e 307 del DPR 207 / 2010, i quali invece prevedono che ogni pagamento deve essere preceduto dall'attestazione del RUP di regolare svolgimento della prestazione;

Visto l'articolo 21 nonies comma 1 della legge 241 / 1990, in base al quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio dall'organo che lo ha emanato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.

Considerato, a tal proposito, che il procedimento di gara di cui all'oggetto è alle fasi iniziali essendo ancora sconosciuti i contenuti delle singole offerte pervenute al protocollo dell'ente, in quanto ancora non si è proceduto all'apertura delle buste e alla valutazione dell'ammissibilità delle stesse;

Considerato che allo stato attuale della procedura non può dirsi configurabile alcuna legittima aspettativa in capo a nessuno degli offerenti, in quanto nessuna comparazione delle offerte è in questa fase possibile;

Considerato, che se si procedesse alla successiva valutazione delle predette offerte e all'assegnazione dell'incarico al soggetto che consegua il maggior punteggio, l'amministrazione comunale andrebbe incontro ad un elevato rischio di impugnativa del bando medesimo, qualora l'elemento discriminante per l'attribuzione del citato punteggio risultasse proprio l'aver assegnato un peso più basso all'offerta economica, rispetto al peso previsto nel citato piano anti corruzione;

Considerato, in fine, che il pagamento del 10% al momento della stipulazione del contratto, così come previsto dall'articolo 3 del bando, esporrebbe il soggetto pagatore a grave responsabilità erariale, stante la violazione delle norme sopra richiamate;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'annullamento d'ufficio dell'atto di determinazione n. 747 del 26 giugno 2015, con conseguente annullamento dell'avviso pubblico avente ad oggetto l'acquisizione di un servizio di tutoraggio formativo finalizzato all'acquisizione da parte del personale dipendente delle conoscenze teorico pratiche necessarie per la ricostruzione dei fondi che finanziano il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale e dirigenziale relativamente agli anni dal 1996 al 2015;

### Determina

1. di annullare d'ufficio ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 241 / 1990 e per le ragioni espresse in motivazione, l'atto di determinazione n. 747 del 26 giugno 2015, con conseguente annullamento dell'avviso pubblico avente ad oggetto l'acquisizione di un servizio di tutoraggio formativo finalizzato all'acquisizione da parte del personale dipendente delle conoscenze teorico pratiche necessarie per la ricostruzione dei fondi che finanziano il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale e dirigenziale relativamente agli anni dal 1996 al 2015;
2. dispone la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del comune di Jesi
3. dispone che dell'annullamento sia data specifica comunicazione via mail agli offerenti;
4. Da atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
5. Da atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mengucci Giacomo, funzionario ;
6. la presente determinazione composta di n.3 pagine viene inoltrata alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.

La Dirigente dell'Area  
Sviluppo Risorse umane e Organizzazione  
Dott.ssa Daniela Del Fiasco

.....  
